



## *Segreteria Generale Nazionale*

@prot. n. 3036/S.G./A/Comparto Ministeri ed Enti

Trani, li 14 Luglio 2017

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
Ufficio Organizzazione e lavoro pubblico  
*c.a. dott.ssa Maria BARILA'*  
Corso Vittorio Emanuele II, n.116  
cap.00186 - ROMA

Allo Studio Legale  
Avv.ti POLINI-ANGELISANTI,  
Via Etruria, 65 ROMA

Oggetto: : Inquadramento ed assegnazione personale ex militare e civile dell'Ente CRI nei ruoli MIUR.

**Gent.ma dott.ssa**, nell'incontro del 26.05.2017 che questa Segreteria COSP- Comparto Ministeri ed Enti - ha avuto con il Capo di Gabinetto del MIUR, sono state valutate indicazioni, proposte per trovare soluzione, in successivi incontri, ai gravi problemi, anche di natura economica, che si sono creati a seguito della non prevista assegnazione, per giunta provvisoria, nel comparto scuola che, come ben noto, è un comparto particolarmente articolato e speciale per la natura propria della sua funzione, tant'è che, a differenza dell'Università e della Ricerca che parimenti fanno parte del MIUR, nel DPCM del 26.06.2015, anche le tabelle di equiparazione sono state differenziate infatti, per il comparto scuola è stata fatta una tabella a parte, la n.9, che prevede la mobilità solo verso i Ministeri.

L'assegnazione del personale ex militare e civile della CRI al comparto scuola risulta illegittima e irregolare in quanto decisa **successivamente** alla chiusura della seconda fase della mobilità, **senza**, che sullo stesso portale fosse specificato che le disponibilità per il MIUR-ATA erano, **esclusivamente**, per il comparto scuola. Esclusivamente in quanto l'acronimo ATA, come stabilito dal Ministero del Lavoro, significa "Assistente Tecnico e Amministrativo", profilo professionale presente nella P.A. mentre, nel comparto scuola lo stesso acronimo è utilizzato per definire il personale " Amministrativo Tecnico e Ausiliario". Successivamente in quanto, la Conferenza di servizi indetta, comunicata e svolta in un solo giorno, non rispettando il d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 entrato in vigore il 28 luglio 2016 e da applicare ai procedimenti avviati dopo tale data e, non per le motivazioni previste per l'indizione, si è svolta il 22.12.2016 ed è stata pubblicata, **per la prima volta**, sul portale dell'attuale terza fase della mobilità, a differenza di quanto avvenuto per la Conferenza di servizi per definire l'equiparazione del personale degli EAV e CRI per il comparto dei VV.FF., non presente nelle tabelle del DPCM del 26.06.2015.

Tale Conferenza di servizi è stata convocata, il 25.03.2016, si è svolta il 07.04.2016 e, il conseguente verbale è stato redatto il 09.05.2016 e, inviato alle OO.SS. il 23.05.2016, quindi reso



## *Segreteria Generale Nazionale*

pubblico, anche sul portale della prima fase della mobilità, molto prima che il personale esercitasse il diritto di preferenza.

Si ritiene utile precisare che ogni Amministrazione ha specificato il comparto o il dipartimento a cui era riferita la disponibilità, lo stesso il MIUR, per le Università ma, non per il comparto scuola.

Inoltre, il personale dipendente a tempo indeterminato, della ex CRI, viene ulteriormente discriminato in quanto obbligato a partecipare ad una mobilità territoriale per "ottenere una sede definitiva", come stabilito, **addirittura**, da un CCNI datato aprile 2017, ( ma il d.lgs 150/2009 non aveva disposto l'estinzione legale della contrattazione integrativa ??), sempre, **molto**, dopo la chiusura del portale della seconda fase e, senza che ne fosse data, come per il verbale della Conferenza di Servizi, obbligata comunicazione sia all'Amministrazione in uscita che ai diretti interessati, stravolgendo la normativa di riferimento da applicare. Oltretutto, al nostro personale costretto a questa seconda mobilità interna al comparto, il proprio stato giuridico è stato **oltraggiosamente** valutato in modo iniquo e discriminante rispetto ad altri dipendenti già del comparto.

Come di Sua conoscenza, in sede di prima applicazione, per le assegnazioni del personale ex CRI, parimenti al personale delle ex Province, dovevano essere prioritariamente valutate e colmate le carenze organiche del Ministero della Giustizia.

Inoltre la Conferenza di servizi del 22.12.2016, non poteva essere motivata per stabilire una tabella equiparativa per i dipendenti ex CRI in quanto, già personale EPNE, quindi equiparato nel DPCM del 26.06.2015 con la tabella n. 4 che, recita testuali disposizioni, "*Quadro di corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento del personale appartenente al comparto degli Enti Pubblici non Economici e quelli del personale dei comparti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle Regioni e delle Autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, dell'Università e degli Enti di Ricerca*".

Diversamente, il Comparto Scuola viene, singolarmente, riportato nella tabella n. 9, ed equiparato, **SOLO**, verso i Ministeri, per mobilità in uscita.

Si ritiene utile porre l'attenzione su due Decreti dello stesso MIUR, uno datato 05.10.2015 registrato con prot. n. 0000773 in pari data, il quale, come rideterminato dall'art.11 del DPCM n. 98/2014, stabilisce la dotazione organica del personale delle aree funzionali degli uffici centrali e periferici del MIUR e, l'altro Decreto datato 03.08.2016 n. 181 riguardante la revisione dell'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

Il primo Decreto aumenta la dotazione organica dei dipendenti degli uffici centrali e periferici, il secondo Decreto riduce la dotazione organica del personale ATA della scuola di 2.020 unità. Ci si chiede quindi come mai il MIUR decide ma, dopo la chiusura delle procedure della seconda fase della mobilità obbligatoria e, senza farne formale comunicazione come dovuto, di assegnare, provvisoriamente, cioè senza provvedere all'individuazione delle sedi definitive, come previsto dalle normative in essere, il personale al comparto scuola e non più agli uffici centrali e periferici dove esiste una reale carenza di personale e, dove figurano in servizio da "**utilizzati**", Docenti, DSGA, Assistenti Amministrativi, Collaboratori scolastici, Ausiliari e persino personale di Cooperative sociali.



## *Segreteria Generale Nazionale*

Tra i vari punti in discussione, vi è la precaria situazione economica venutasi a creare nei confronti del nostro personale e delle loro famiglie, in quanto, ad oggi, gli stipendi del suddetto personale non vengono erogati in modo dovuto e, purtroppo, vari tentativi di rimodulazione e definizione della contrattazione iniziale, espressi dai diretti interessati, non hanno trovato rispondenza né agli Uffici scolastici provinciali, né tantomeno, alle RTS.

A tale proposito, è opportuno segnalare che a questa Segreteria, ogni giorno, pervengono notizie del pessimo stato in cui la quasi totalità del suddetto personale è costretto a sottostare. Il riferimento è agli ambienti di lavoro, particolarmente ostici, alla mancanza di rispetto sia delle persone che delle proprie professionalità e della dignità personale, di offese verbali riguardanti persino la remunerazione stipendiale che, continua, a **non essere percepita nella sua totalità come dovuto e stabilito** e, in base al trattamento economico complessivo in godimento al 31.12.2016.

Le richieste di incontro, ad oggi inviate, atte alla possibile soluzione della grave situazione rilevata, **purtroppo**, risultano mancanti di attenzione da parte Sua e di questo si è molto dispiaciuti e meravigliati in quanto convinti che, la nostra Organizzazione Sindacale, che si sta occupando delle discriminazioni e illegittimità subite dal personale ex militare e civile della CRI transitato nei ruoli MIUR, non fosse, a sua volta, **discriminata**.

Con la Legge n. 183 del 2010, nota come Collegato al Lavoro, il D.Lgs 165/2001 ha introdotto la garanzia di assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica (art. 1 comma 1 lettera c), e art 7 comma 1, e la valorizzazione del benessere dei lavoratori, cioè quello che si ritiene non sia stato rispettato, a garanzia di lavoratori, già sottoposti ad una prima ma anche “unica” mobilità già normata e, per giunta, obbligatoria e garantita ma, così non è stato.

Pertanto, considerato tutto quello a cui, impropriamente e illegittimamente, il nostro personale è stato obbligato e sottoposto, con evidenti danni morali e materiali a sé e alle proprie famiglie, si chiede, ulteriormente, un **urgentissimo incontro con la S.V., entro il 20.07.2017**.

Ulteriore tergiversazione a questa ennesima richiesta, sarà indice di perdurante azione discriminante nei confronti di questo COSP e dei propri assistiti per cui, per la dovuta tutela dei diritti dei dipendenti pubblici in questione, ci si riserva la facoltà di individuare le responsabilità, anche soggettive, nelle sedi appropriate sia civili che penali, oltre a indire **LO STATO DI AGITAZIONE DEI LAVORATORI E SIT-IN** presso codesta sede Istituzionale, in quanto questa situazione, creata al di fuori delle normative di riferimento a cui si era obbligati, sta producendo seri danni e, maggiormente inciderà, **NEGATIVAMENTE**, nel tempo se, il buon senso e il rispetto attuativo di quanto già legiferato in materia di mobilità obbligatoria, non prevarrà sulle ipotesi di arbitrarietà, illegittimità e irregolarità amministrativa riscontrate.

Nel ringraziare per l'attenzione che vorrà prestare a questa gravosa situazione, si rimane in attesa di un cortesissimo ma **URGENTISSIMO** riscontro.

Distinti saluti. Domenico MASTRULLI  
Segretario Generale Nazionale CO.S.P.